

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto» e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 «Funzionamento degli organi di controllo».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è soppressa. Le successive lettere m), n), o), p) e q) del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o) e p). La lettera «o)» del punto 1.3 parte terza del medesimo art. 1 è sostituita con «n)». Le lettere «m), n) e p)» del punto 1.4 parte quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente con «l), m) e o)».

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

«3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione».

Art. 2

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

«Articolo 16 - Pubblicazione del Commentario.

1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni di annullamento del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché della giurisprudenza di interesse regionale.

2. Le decisioni di annullamento che rivestano particolare importanza a ragione del loro rilievo dottrinale e pratico sono pubblicate in apposita rubrica del Commentario, unitamente a un estratto del provvedimento annullato».

Art. 3

1. È abrogato l'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 aprile 1990

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 -

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 febbraio 1990, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 febbraio 1990, dove ha acquisito il n. 567 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 21 febbraio 1990;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 marzo 1990, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Felice Dal Sasso, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 marzo 1990, n. 1225;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 marzo 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 aprile 1990, n. 5266/20106, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Segreteria della Giunta (art. 14, comma 1, lr n. 14/1989);
- Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti (art. 14, comma 2, lr n. 14/1989).